



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI

ART. 1 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI COMUNALI

In tutti i comuni nei quali sia stato raggiunto l'obiettivo previsto dal Coordinamento Nazionale, relativo al numero minimo di adesioni, si terranno i congressi comunali, convocati dal Coordinatore Provinciale secondo un calendario definito d'intesa con il Coordinamento Regionale. Qualora il Coordinatore Provinciale non provveda, supplisce il Coordinatore Regionale. I congressi eleggono il Coordinatore Comunale e i membri del Comitato Comunale (questi ultimi nei soli comuni nei quali il numero dei soci sia superiore a 10). Il Coordinatore e i membri del Comitato rimangono in carica tre anni. Nei comuni nei quali non sia stato raggiunto il numero minimo di 10 soci, si può procedere all'elezione del solo Coordinatore (l'elezione del Comitato è facoltativa).

Eventuali deroghe al requisito minimo di iscritti necessario per poter svolgere i congressi, di cui al precedente comma, possono essere decise dal Coordinamento Nazionale, anche su proposta del Coordinatore Regionale di competenza.

ART. 2 – ASSEMBLEA COMUNALE

L'Assemblea Comunale è costituito dai soci, iscritti e residenti nel territorio del Comune. Elegge il Coordinatore Comunale, i membri elettivi del Comitato Comunale che durano in carica per un triennio.

Il numero dei componenti elettivi del Comitato Comunale è così determinato:

Comuni fino a 5.000 abitanti: 6 componenti;

Comuni fino a 15.000 abitanti: 10 componenti;

Comuni fino a 30.000 abitanti: 15 componenti;

Comuni fino a 50.000 abitanti: 20 componenti;

Comuni fino a 100.000 abitanti: 25 componenti;

Comuni oltre i 100.000 abitanti: 30 componenti;

Eventuali deroghe a tale ripartizione potranno essere decise dal Coordinatore Regionale d'intesa con il Coordinatore Provinciale.

ART. 3 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Il Coordinatore Provinciale convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 10 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale, in base alle indicazioni del Coordinamento Nazionale.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante comunicazione per via telematica o postale o mediante avviso in una apposita sezione del sito di Forza Italia, inoltre potrà essere inviata ai giornali locali.

La convocazione dovrà inoltre indicare il numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l'ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale, d'intesa con il Settore Organizzazione del Coordinamento Nazionale, potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario "ad acta", al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento dei Congressi.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori Provinciali dal Coordinamento Nazionale.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO COMUNALE

Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo ai Congressi Comunali:

- a) i soci maggiorenni residenti nel Comune;
- b) i "Grandi Elettori"

Tutti i componenti del congresso comunale devono essere in regola con il tesseramento alla data fissata dal Comitato di Presidenza (30 novembre 2018, entro tale termine le domande di iscrizione o di rinnovo devono pervenire presso la Sede Nazionale).

ART. 5 - PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinatore Regionale, che potrà delegare in tutto o in parte tale adempimento ai Coordinatori Provinciali.

All'apertura dei lavori il Congresso può procedere alla nomina di due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Congresso. Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

ART. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura a Coordinatore Comunale deve essere collegata ad una lista di candidati a membri del Comitato Comunale; il numero dei candidati per ciascuna lista può essere superiore al numero degli eligendi, fino ad un numero massimo del 20% con arrotondamento all'unità superiore.

Tali candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci; devono pervenire al Coordinatore Provinciale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Comunale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola lista collegata ad un candidato Coordinatore.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

E' consentito anticipare per via telematica copia dei documenti originali relativi alla presentazione delle candidature. Gli originali dovranno essere comunque consegnati al Presidente del Congresso prima dell'apertura dei lavori del Congresso.

ART. 7 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI

La convocazione dovrà inoltre contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 6 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

ART. 9 - VOTAZIONI

Le votazioni per l'elezione del Coordinatore comunale e del Comitato comunale avvengono a scrutinio segreto. Nel caso sia presente un solo candidato il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

ART. 10 - MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore comunale e per la lista ad esso collegata. Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Comitati comunali l'elettore non può esprimere preferenze.

I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Comitato, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista.

A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Movimento, e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 11 - GRANDI ELETTORI

Sono Grandi Elettori, ai fini dell'elezione degli organi comunali, i soci del Movimento residenti nel Comune eletti a far parte di Assemblee Rappresentative a partire da Consigliere Circostrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune nel quale sono residenti.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono Grandi Elettori tutti i Consiglieri Comunali di quel comune se soci di Forza Italia, ovunque residenti.

Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono Grandi Elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di Forza Italia o anche in altre liste in regola con il tesseramento a Forza Italia.

Gli Assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori.

ART. 12 - VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato, attraverso le seguenti modalità, nella votazione del Coordinatore-Comitato Comunale:

a) si calcola il 50% (con arrotondamento all'unità superiore) degli aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'assemblea (nei comuni con un numero inferiore a 30 iscritti la percentuale è ridotta al 30%);

b) si divide il quoziente così ottenuto per il numero dei Grandi Elettori aventi diritto al voto nel Congresso. La cifra così ottenuta, arrotondata all'unità superiore, corrisponde al voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore. Non viene considerato, per determinare il

valore del voto ponderato, il voto eventualmente espresso dal Grande Elettore in qualità di socio.

c) ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato a loro attribuito, ma in ogni caso tale valore non potrà essere superiore a 20 (ridotto a 5 nei Comuni con meno di 50 iscritti).

Nessun Grande Elettore può esercitare in uno stesso Congresso il voto ponderato più di una volta per ciascuna votazione, quand'anche sia eletto nell'ambito del territorio del comune a far parte di diverse assemblee rappresentative.

In tale eventualità, il numero totale dei Grandi Elettori della provincia aventi diritto al voto si intende computando una sola volta per coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente comma. L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Provinciale. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

ART. 13 – VERBALI OPERAZIONI DI VOTO

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ogni Congresso ritira i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, li consegna al Coordinatore Provinciale, il quale ne dà comunicazione al Coordinamento Regionale e al Coordinamento Nazionale.

ART. 14 – QUOTE GARANTITE

La quota elettiva del Comitato Comunale deve essere costituita da minimo 1/3 per ciascuno dei due generi eligendi.

Qualora all'interno della quota elettiva di un organo collegiale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3, verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista ai sensi del secondo comma del presente articolo non verranno attribuiti.

ART. 15 NORMA DI CHIUSURA

Il Responsabile Nazionale dell'Organizzazione è autorizzato alla emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei congressi comunali, provinciali o di grande città e all'applicazione del presente regolamento. Tali norme entreranno immediatamente in vigore e saranno ratificate alla prima riunione utile del Comitato di Presidenza.